

# **TI\_GERICHTE 52.2022.254 vom 16. März 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-03-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2022.254](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2022.254)

FR: TI\_GERICHTE 52.2022.254 du 16 mars 2022

IT: TI\_GERICHTE 52.2022.254 del 16 marzo 2022

## **Regeste**

Revoica effetto sospensivo del ricorso contro una decisione di confisca di animali

## **Erwägungen**

### **E. 4.1**

Stante quanto precede, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata.

### **E. 4.2**

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia (art. 47 LPAm). Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, rappresentata da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art. 49 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è accolto . Di conseguenza la decisione provvisoria del 2 agosto 2022 (n. 24) del presidente del Consiglio di Stato è annullata. 2. Non si preleva tassa di giustizia, alla ricorrente va restituito l'importo di fr. 1'000.-. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.